



IN COLLABORAZIONE CON

Comunicazioni di anomalia tra spesometro e volume d'affari 2016

di Rossella Piazzera



L'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento 8 ottobre 2018**, ha messo a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA le **informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA tramite spesometro** (art. 21, D.L. n. 78/2010), nel caso in cui risultino differenze tra il **volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate**.

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia e fornire "elementi, fatti e circostanze

segue a pag. 2

Sicurezza sul lavoro: chi può erogare formazione in modalità e-learning?

di M. Chiara Volpi

In risposta ad uno specifico quesito avanzato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), la Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai **soggetti formatori autorizzati ad erogare ai lavoratori corsi, in modalità e-learning**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sulla base di quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del

segue a pag. 2



Trasferte dei dipendenti e documentazione delle spese di viaggio

di Francesca Caresia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 22/E/2018, fornisce indicazioni in merito alle modalità di conservazione della documentazione a supporto delle spese di viaggio sostenute in occasione di trasferte dei dipendenti.

L'Agenzia chiarisce che ai fini dell'applicazione, alle spese di viaggio, dell'esenzione fiscale di cui all'art. 51, comma 5, del TUIR, anche in sede di controllo, **non è necessario allegare alla nota spese della trasferta la copia cartacea dei biglietti di viaggio emessi in formato elettronico** purché dalla documentazione disponibile risultino i dati identificativi del dipendente e della trasferta effettuata. Resta inteso che i biglietti di viaggio emessi in formato elettronico

segue a pag. 3

Come ricevo l'e-fattura d'acquisto dal 1/1/2019?

di Rossella Piazzera

I canali attraverso cui ricevere le fatture elettroniche sono analoghi a quelli di trasmissione. In particolare, le modalità di ricezione sono le seguenti:

- posta elettronica certificata ("PEC");
- sistema "web service" (servizio SdICoop);
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

L'Agenzia delle Entrate consente al cedente/prestatore di trasmettere fatture elettroniche verso i propri clienti, ma **non fornisce un vero e proprio servizio di ricezione**. Tuttavia, le fatture elettroniche o un

segue a pag. 3



SENTENZA N. 45308/2018:
Commette il reato di omesso versamento dell'Iva l'amministratore di società che non accantona le somme necessarie al pagamento dell'imposta e decade dalla carica prima della scadenza del versamento del debito tributario. In tal caso il soggetto ha inequivocabilmente preordinato la condotta di omissione del versamento e pertanto risponde del reato in esame.

SENTENZA N. 23891/2018:
I permessi per l'assistenza ai disabili possono essere utilizzati anche per attività diverse dalla mera assistenza "fisica", ad esempio per attività che il disabile non può compiere in autonomia. Licenziare il dipendente che faceva la spesa per il disabile è pertanto illegittimo, in quanto tale attività è svolta nell'interesse del disabile ed è coerente con le finalità della Legge n. 104/1992.

SENTENZA N. 23338/2018
Il licenziamento per soppressione del posto di lavoro è legittimo anche nei confronti di una lavoratrice in malattia, qualora siano provate le notevoli perdite economiche addotte a motivazione del recesso. Il lavoratore non può addurre un motivo discriminatorio quale motivo di ricorso, senza poi provare il nesso causale tra il recesso e la presunta discriminazione.

GRUPPO SEAC

Fatturazione Elettronica Full

Fatturazione Elettronica Full

Software • Formazione
Consulenza • Informative • Editoria

SCOPRI DI PIÙ

Comunicazioni di anomalia tra spesometro e volume d'affari 2016

da pag 1

dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”.

In particolare, il citato Provvedimento interessa le comunicazioni relative alle anomalie **riscontrate per il 2016** derivanti dal confronto tra:


- **la somma dei dati comunicati all'Agenzia**, tramite lo spesometro, **dai clienti del contribuente** e quelli comunicati dallo stesso contribuente per operazioni verso consumatori finali al netto dell'IVA calcolata con aliquota ordinaria;
- **volume d'affari dichiarato** nel mod. IVA 2017.

Come precisato nel citato Provvedimento la comunicazione sarà disponibile tramite:

- **l'indirizzo PEC** del contribuente;
- tramite **posta ordinaria se l'indirizzo PEC non è attivo o non è registrato** nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
- **Cassetto fiscale**.

Il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può:

- **richiedere informazioni** all'Agenzia via email (agli indirizzi riportati nella comunicazione);
- **comunicare** eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest'ultima (la documentazione a supporto della giustificazione di anomalia può essere inviata tramite CIVIS). Una **possibile giustificazione** all'anomalia segnalata potrebbe essere il fatto che l'acquisto comunicato tramite lo spesometro 2016 sia riferibile ad una fattura emessa dal contribuente nel 2015 (non presente quindi nel quadro VE del Mod. IVA 2017) registrata dall'acquirente nel 2016;
- **regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso**, “beneficiando della **riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse**”. A tal fine è necessario:
 - **presentare la dichiarazione integrativa**;
 - **versare le maggiori imposte** dovute, i relativi **interessi e la sanzione ridotta**, tramite il mod. F24 nel quale va **riportato il codice atto** indicato nella comunicazione ricevuta. Le somme dovute **non possono essere rateizzate**.



Decreto Dignità: terminato il periodo transitorio

di F. Clappa

Il **31 ottobre 2018** è **terminato il periodo transitorio** previsto dalla Legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (Decreto Dignità), relativo all'applicazione ai contratti a tempo determinato della nuova disciplina in ordine alle proroghe e i rinnovi.

Dal 1° novembre 2018, pertanto, un contratto a tempo determinato:

- potrà essere **prorogato**, indipendentemente dalla data di stipula, al massimo 4 volte, senza causale se la durata complessiva è inferiore a 12 mesi ovvero con causale se superiore;
- potrà essere **rinnovato**, indipendentemente dalla data di stipula e dalla durata complessiva dei rapporti (anche se inferiore a 12 mesi), solamente se ricorre una delle causali ex articolo 19, c. 1, D.Lgs n. 81/2015.

Sicurezza sul lavoro: chi può erogare formazione in modalità e-learning?

da pag. 1

7 luglio 2016, la Commissione per gli interpellati ha precisato che i soggetti formatori sono **solo** quelli individuati al **punto 2 dell'allegato A** del suddetto Accordo e che, pertanto, soltanto tali soggetti possono erogare la formazione in modalità e-learning.

Preme evidenziare che il suddetto allegato A **non comprende i datori di lavoro** che, pertanto, devono formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza tramite specifici corsi (in modalità frontale), senza poter ricorrere all'e-learning.

L'utilizzo della modalità e-learning per formare i lavoratori è consentito solamente a:

- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL, ecc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- Enti di formazione accreditati;
- Università;
- scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- INAIL;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco o corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- amministrazione della Difesa;
- Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza), Forze e SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione), limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- ordini e collegi professionali.





CONVIVENZA TRA SOSTITUITO E SOSTITUTO

Domanda: Vorrei sapere se, al fine di effettuare il passaggio di consegne, è possibile prolungare il periodo di lavoro di un dipendente assunto per esigenze sostitutive successivamente al rientro della lavoratrice sostituita.

Risposta: In linea generale, la convivenza tra la lavoratrice sostituita ed il lavoratore sostituito è ammessa per i periodi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento o, in mancanza, per un breve periodo necessario a completare il passaggio di consegne.



Come ricevo l'e-fattura d'acquisto dal 1/1/2019?

da pag. 1

loro duplicato, vengono messe a disposizione dell'acquirente/committente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Per consentire l'avvio del **sistema di fatturazione elettronica, a regime dal 1° gennaio 2019**, è necessario che ciascun cedente/prestatore conosca l'indirizzo telematico del cessionario/committente (per le **operazioni B2B** si tratta del **codice destinatario** o della **PEC**) al quale recapitare la fattura.

La **comunicazione dell'indirizzo telematico di ricezione** delle fatture da parte del soggetto acquirente/committente può avvenire:

- in modo informale, **tramite una lettera, mail**, ecc. a ciascun cedente/prestatore;
- **utilizzando il "Servizio di registrazione"** messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tale servizio **consente di indicare "l'indirizzo telematico" prescelto** per la ricezione dei file, cioè una PEC o un "codice destinatario".

La **scelta effettuata** attraverso il servizio di registrazione viene **considerata dallo SdI prioritaria** ai fini della consegna della fattura elettronica. A titolo di esempio, infatti, qualora l'emittente abbia indicato l'indirizzo PEC del cessionario nel file XML e quest'ultimo si sia censito sul sito dell'Agenzia indicando il codice destinatario, lo SdI recapiterà la fattura tramite detto ultimo codice.

La **registrazione** dell'indirizzo telematico può avvenire attraverso due modalità:

- **accedendo personalmente** al servizio di "Registrazione dell'indirizzo telematico" (è necessario accedere all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate);
- **avvalendosi di un soggetto** incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 (c.d. **intermediario abilitato**).

Tale ultima modalità presuppone tuttavia il **rilascio** dal cessionario/committente **di una specifica delega all'incaricato**. Quest'ultima può essere conferita **direttamente** all'interno della propria area riservata (Entratel o Fisconline) o tramite **modulo di delega cartacea**.

Trasferite dei dipendenti e documentazione delle spese di viaggio

da pag. 1

dovranno essere conservati nel medesimo formato al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.

Nel caso oggetto di interpello il datore di lavoro, in relazione alle trasferte dei propri dipendenti, procede all'acquisto dei servizi di trasporto (aereo, treno, nave) per il tramite di un'agenzia viaggi la quale, per il pagamento del servizio al vettore, utilizza una carta di pagamento virtuale ad addebito centralizzato su conto corrente del datore di lavoro. Con cadenza mensile, la società emittente la predetta carta di pagamento mette a disposizione del datore di lavoro, per i servizi di trasporto acquistati con la medesima, un estratto conto in formato digitale che riporta, per ciascuna transazione effettuata, in modo analitico una serie di informazioni (data d'acquisto, nome del passeggero, prestatore del servizio, numero del biglietto elettronico e classe di prenotazione, importo pagato, data di partenza, itinerario di viaggio, ecc.). Ciascun dipendente, al rientro dalla trasferta, conferma l'effettiva fruizione dei servizi, prepagati dalla società, validandoli nella sua nota spese.

Il dubbio del datore di lavoro concerne la possibilità di **considerare** le spese pagate direttamente per il trasporto dei propri dipendenti in trasferta,


- in tutti i casi in cui non sia prevista l'emissione di biglietti cartacei,
- **idoneamente documentate** attraverso l'attestazione delle stesse tramite l'estratto conto, prodotto dalla società emittente la carta di pagamento virtuale, stampato su supporto cartaceo, senza che sia necessario allegare alla nota spese di trasferta, copia cartacea dei suddetti biglietti elettronici.

Con riferimento al caso in esame, l'Agenzia ritiene che le spese di trasporto

- pagate direttamente dal datore di lavoro per conto dei propri dipendenti in trasferta,
- in tutti i casi in cui i biglietti siano emessi in formato elettronico, possano ritenersi **idoneamente documentate** attraverso
- l'attestazione delle stesse tramite l'estratto conto, prodotto dalla società emittente la carta di pagamento virtuale, stampato su supporto cartaceo, contenente per ciascuna transazione una serie di informazioni quali la data di acquisto del biglietto, il nome del passeggero, il numero del biglietto, l'importo pagato, il prestatore d'opera, la data della partenza, l'itinerario di viaggio, l'importo pagato, ecc.
- la validazione della nota spese, redatta in forma cartacea, da parte del dipendente destinatario della prestazione al rientro dalla trasferta, senza che sia necessario allegare alla nota spese di trasferta, copia cartacea dei biglietti elettronici.

Resta inteso che i biglietti elettronici dovranno essere conservati nel medesimo formato al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.

Tutto ciò premesso, secondo l'Agenzia le spese di trasporto in oggetto possono essere ricondotte alla previsione esentativa di cui al comma 5, art. 51 del TUIR e, conseguentemente, possono essere considerate non imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.



SCADENZE DI NOVEMBRE

Sabato 10

Lunedì 12

Mod. 730 integrativo: CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730-3 integrativi e li consegnano a dipendenti/pensionati.

Venerdì 16

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (ottobre 2018).

Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (ottobre 2018).

IVA: liquidazione e versamento mese di ottobre 2018 e III trimestre 2018.

Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di ottobre 2018.

Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di ottobre 2018:
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS --> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS committenti
- versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al III trimestre 2018.

Contributi IVS artigiani e commercianti: versamento III quota fissa 2018 su reddito minimale.

Autoliquidazione INAIL: versamento IV rata.

Martedì 20

Contributi ENASARCO: versamento contributi III trimestre 2018.

Domenica 25

Lunedì 26

Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (ottobre 2018).

Venerdì 30

Mod. 730: operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese di novembre) dell'importo in acconto (II o unica rata).

Acconti imposte sui redditi e IRAP: versamento della II o unica rata d'acconto per l'anno 2018, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfettari.

Contributi IVS artigiani e commercianti: versamento II rata acconto 2018 sul reddito eccedente il minimale.

Gestione separata INPS - professionisti: versamento II rata acconto previdenziale 2018 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

FASI: versamento contributi integrativi dirigenti industriali (IV trimestre 2018).

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di ottobre 2018.

Libro UNICO: registrazioni relative al mese di ottobre 2018.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 2018.

Rottamazione cartelle: versamento della quarta rata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra l'1/1 e il 30/9/2017, con l'abbuono di sanzioni e interessi.

Rinnovi Contrattuali

Igiene ambientale - Aziende Municipalizzate
Lapidei - PMI (Confapi)
Metalmeccanica - PMI (Confimi)
Noleggio autobus con conducente
Radiotelevisione - Emittenti private locali
Sacristi
Servizi Assistenziali - ANPAS

Aumenti Retributivi

Autoscuole



INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Settembre 2018	= + 102,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= - 0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 2,4